



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 355 DEL 22 aprile 2020

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata dall'A.R.O. "JATO Ambiente" dei Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello – Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. dei Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello - Importo a base di gara: 6.559.550,07 euro - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: A.R.O. "Jato Ambiente" dei Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello

PREC 52/20/S/PB

VISTA l'istanza, acquisita al protocollo n. 20660 dell'11 marzo 2020, con la quale l'A.R.O. "Jato Ambiente" dei Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello ha chiesto all'Autorità di esprimere un parere in ordine al possesso del requisito soggettivo di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (di seguito, ANGA) da parte dell'operatore economico FL. Mirto S.r.l., tenuto conto che:

- (i) l'operatore economico ha partecipato alla gara in epigrafe (avente come termine per la presentazione delle offerte il 21 ottobre 2019) a seguito di affitto di ramo di azienda da parte della ditta F. Mirto S.r.l., con atto la cui validità decorre, secondo l'art. 21, "dalla data in cui la sezione A.N.G.A. (Albo Nazionale Gestori Ambientali) regione Sicilia, delibererà l'accettazione dell'affitto del ramo di azienda con emissione della ricevuta di continuità prevista dalla delibera";
- (ii) lo stesso operatore economico ha prodotto, in sede di soccorso istruttorio, ricevuta di richiesta di iscrizione all'ANGA del 31 luglio 2019 e visura dell'ANGA con inizio dal 31 luglio 2019;
- (iii) la delibera di iscrizione all'ANGA, successivamente acquisita dal RUP, è datata 18 novembre 2019 (data successiva alla data di scadenza presentazione delle offerte);

e considerato che, secondo l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1825 del 19 aprile 2017 e dall'Autorità nel Comunicato del Presidente ANAC del 28 agosto 2017, l'iscrizione all'ANGA è un requisito di partecipazione alla gara, e non di esecuzione;

VISTO l'avvio del procedimento comunicato con nota prot. n. 21701 del 16 marzo 2020;

VISTA la nota della sezione regionale Sicilia dell'ANGA, prodotta dall'operatore economico e acquisita al prot. n. 22502 del 18 marzo 2020, secondo cui la "validità dell'iscrizione dell'impresa FL. Mirto Srl alle categorie 1 classe C, 4 classe B, 5 classe E e 9 classe C, a seguito di atto di affitto del ramo d'azienda dell'impresa F. Mirto Srl, decorre dal 31 luglio 2019, data di emissione della ricevuta prevista dall'allegato "B" alla Deliberazione n. 7 del 25.11.2014 del Comitato nazionale (...)";



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

VISTO l'orientamento espresso dall'Autorità nel Comunicato del Presidente del 28 agosto 2017 secondo cui, in conformità ai più recenti approdi giurisprudenziali, il requisito di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici è un requisito di partecipazione e non di esecuzione, trattandosi di un requisito speciale di idoneità professionale, da vagliare ai fini della partecipazione, che va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e non già al momento di assumere il servizio;

VISTO l'art. 1 della deliberazione n. 7 del 25 novembre 2014 del Comitato nazionale ANGA, ai sensi del quale, *“Nei casi di variazioni dell'iscrizione all'Albo che prevedono il trasferimento dell'iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, incorporazioni, scissioni, donazioni, cessioni d'azienda o di ramo d'azienda, conferimenti, l'impresa cui viene trasferita l'iscrizione, entro trenta giorni dalla data di efficacia della variazione, deve darne comunicazione tramite PEC alla Sezione regionale competente presentando la dichiarazione di cui all'allegato “A”, corredata, ove necessario, dall'appendice alla polizza fideiussoria già prestata riportante gli estremi della variazione intervenuta. La Sezione regionale rilascia la ricevuta di cui all'allegato “B”, che deve accompagnare il provvedimento d'iscrizione in corso di validità affinché l'impresa possa giovare di quanto disposto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. 120/2014. In difetto l'attività non può essere proseguita”*;

VISTO l'art. 18, comma 5, del D.M. 120/2014, secondo cui *“Le imprese che effettuano le variazioni contemplate nel presente articolo continuano ad operare sulla base del provvedimento d'iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale”*;

CONSIDERATO che, nel caso in esame, in data 31 luglio 2019, la sezione regionale Sicilia dell'ANGA ha rilasciato, ai sensi dell'art. 1 della deliberazione n. 7 del 25 novembre 2014 del Comitato nazionale, all'operatore economico FL. Mirto S.r.l., la ricevuta della comunicazione dell'avvenuto trasferimento dell'iscrizione all'ANGA per affitto di ramo d'azienda dell'impresa F. Mirto S.r.l., assegnando contestualmente all'impresa FL. Mirto S.r.l. un numero di iscrizione all'ANGA e precisando che la stessa ricevuta è rilasciata ai fini dell'art. 18, comma 5, del D.M. 120/2014, e che pertanto l'operatore economico FL. Mirto S.r.l. può proseguire l'attività di cui alle categorie e classi ivi indicate;

CONSIDERATO altresì che il provvedimento di iscrizione ordinaria all'Albo prot. n. 24459 del 18 novembre 2019 dispone l'iscrizione all'ANGA dell'operatore economico FL. Mirto S.r.l. con *“Inizio validità: 31/7/2019”*;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, che l'affitto di ramo di azienda è divenuto produttivo di effetti in data 31 luglio 2019, data nella quale l'affitto è stato accettato, come da ricevuta di continuità dell'attività emessa in conformità alla delibera n. 7/2014, e che l'iscrizione della FL. Mirto S.r.l., benché deliberata in data 18 novembre 2019, è valida a partire dal 31 luglio 2019, come esplicitato nella stessa delibera, perché è in quella data che è avvenuto il trasferimento dell'iscrizione all'ANGA per affitto di ramo d'azienda dell'impresa F. Mirto S.r.l. all'impresa FL. Mirto s.r.l.;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Alla luce delle considerazioni sopra esposte,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti delle motivazioni che precedono,

- l'operatore economico FL. Mirto S.r.l. in possesso del requisito di partecipazione dell'iscrizione all'ANGA al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 27 aprile 2020

Il Segretario Maria Esposito